

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 6.11.2014

La Nuova Procedura Civile, 6, 2014

**ADMAIORA**

Editrice

---

#### Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Sentenza non definitiva: se manca la motivazione, è inesistente. Si impugna così.**

*La sentenza è costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione, con la conseguenza che, mancando l'uno o l'altra, la sentenza è affetta da radicale inesistenza, la quale può essere fatta valere, oltre che con l'"actio nullitatis", proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione.*

*Se si tratta di una c.d. sentenza non definitiva non è necessario - al fine di fare accertare in sede di appello tale inesistenza - impugnare immediatamente (o formulare riserva di appello) avverso tale pronuncia, ben potendo la questione essere esaminata nell'ambito del giudizio di appello tempestivamente promosso avverso la sentenza definitiva allorquando parte appellata eccepisca l'esistenza di un giudicato.*

## Tribunale di Trento, sentenza del 30.9.2014

...omissis...

Il Giudice di primo grado ha poi invitato parte attrice a precisare ed a distinguere i compensi per le due diverse attività.

Effettuati tali accertamenti in motivazione, deve, tuttavia, rilevarsi come manchi completamente il dispositivo della sentenza; invero la pronuncia termina nel seguente modo: "p.q.m. non definitivamente decidendo, dispone proseguirsi la causa come da premessa con riserva di ordinanza per la fissazione dell'udienza".

Al riguardo la Suprema Corte ha statuito che (sentenza n.16152 del 08/07/2010) "il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva"; sentenza n. 18948 del 01/09/2006: "la sentenza è costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione, con la conseguenza che, mancando l'uno o l'altra, la sentenza è affetta da radicale inesistenza, la quale può essere fatta valere, oltre che con l'"actio nullitatis", proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione".

Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame si sia in presenza non di una mera nullità della sentenza (ex art. 161 c.p.c.), bensì di una ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile di tale sentenza non definitiva in quanto del tutto priva del dispositivo (e che tali vizi siano rilevabili anche d'ufficio).

Trattandosi di una c.d. sentenza non definitiva non si ritiene che fosse necessario - al fine di fare accertare in sede di appello tale inesistenza - impugnare immediatamente (o formulare riserva di appello) avverso tale pronuncia, ben potendo la questione essere esaminata nell'ambito del giudizio di appello tempestivamente promosso avverso la sentenza definitiva allorquando (come nel caso in esame) parte appellata eccepisca l'esistenza di un giudicato.

Tale eccezione, pertanto, deve essere respinta.

Si rileva, in ogni caso, che le motivazioni esposte nella c.d. sentenza non definitiva sono state, sia pure succintamente, ribadite anche nella motivazione della pronuncia definitiva dd. 19.6.2012 ("nella sentenza non definitiva...il Giudice ha statuito che non possono essere addebitate alla xxx srl le spese ed onorari sostenuti dal notaio per l'attività svolta in favore dei soci...né può essere addebitato ai soci l'attività di riduzione del capitale sociale della xxxxxxxx in quanto la stessa ha personalità giuridica e i creditori della società non possono soddisfarsi sui beni personali dei soci").

Tale aspetto della decisione di primo grado deve trovare conferma.

Invero il notaio xxxxxxxx ha svolto due distinte attività: la verbalizzazione della assemblea della società xxxxx e successivamente l'atto di cessione di quote da parte dei soci - odierni convenuti - a xxxxx

Si tratta di atti distinti (sia pure effettuati in un medesimo documento) e svolti nell'interesse di distinti soggetti.

La giurisprudenza, al riguardo, ha precisato che (sentenza n.10994 del 10/06/2004)

"in considerazione anche delle disposizioni previste dagli artt. 20 e 51 della L. n. 89 del 1913 le parti che, ai sensi dell'art.78 della citata legge, sono tenute in solido verso il notaio al pagamento tanto degli onorari ed accessori quanto del rimborso spese, devono essere individuate in quelle in senso sostanziale - cioè nei soggetti nei cui confronti l'atto pubblico produce effetti"; sentenza n.20771 del 26/10/2004: "nei confronti del notaio che abbia prestato la propria opera professionale per la redazione del verbale di assemblea straordinaria della società, risponde, in applicazione del principio generale, esclusivamente la società medesima".

Ne consegue che i convenuti appellati devono essere chiamati a corrispondere in solido al notaio rogante il compenso allo stesso spettante per l'attività di cessione delle quote sociali.

Nella memoria dd. 28.5.2012 - come richiesto dal Giudice di primo grado - l'attore ha distinto il compenso spettantegli per l'una e l'altro attività.

Non è dato comprendere per quale motivo il Giudice di Pace non abbia accolto, sia pure parzialmente, la domanda attorea.

Invero, il richiamo all'art. 112 c.p.c. pare poco pertinente: infatti, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato comporta che il giudice non possa eccedere i limiti della domanda, ma non comporta certo - come sembrerebbe supporre il Giudice di Pace - che - ove la domanda formulata sia ritenuta solo parzialmente fondata - vada in ogni caso ugualmente respinta solo perché l'attore chiede una somma superiore rispetto a quanto gli può essere riconosciuto.

Per tali motivi l'appello deve essere parzialmente accolto.

L'appellante nella memoria dd. 28.5.2012 aveva distinto i compensi spettanti per le due attività, quantificando in Euro 2.093,35, oltre ad accessori, quello relativo al verbale d'assemblea ed in Euro 1,375,00, oltre ad accessori, quello relativo all'atto di cessione di quote.

Ne consegue, pertanto, che l'importo (comprensivo di iva ed anticipazioni) che deve gravare sugli odierni convenuti è pari ad Euro 2.014,35.

Detraendo gli acconti già ricevuti e pari ad Euro 1.400,00, ne consegue che i convenuti devono essere condannati a corrispondere la somma di Euro 614,35, oltre agli interessi legali dal 6.4.2011 al saldo.

L'appellante ha chiesto, nell'atto di appello, che venga ordinata "la restituzione da parte dei xxx di quanto pagatogli da xxxxx in seguito alla sentenza".

La giurisprudenza ha precisato (sentenza n. 20124 del 30/04/2009) che "l'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dell'art. 48 della L. 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello".

xxxxxxx. non aveva sollevato nulla al riguardo; alla luce del principio di non contestazione si sarebbe potuto supporre che tale pagamento fosse già intervenuto al momento di proposizione dell'appello.

Si rileva, tuttavia, che nell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza depositata in data 10.12.2013, l'appellante aveva asserito di temere che "in caso di pagamento da parte del soccombente dott.xxxxx sarebbe molto improbabile se non impossibile riuscire a rientrare in possesso delle somme eventualmente sborsate", dal che deve dedursi (alla luce delle stesse dichiarazioni rese dall'appellante) che, all'epoca, nessun pagamento era ancora intervenuto materialmente e che la pronuncia di primo grado non era ancora stata portata in esecuzione.

In sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.5.2014 l'appellante nuovamente ha ribadito le conclusioni formulate nell'atto di appello.

Anche in tale occasione, da un lato nessuna osservazione o contestazione è stata sollevata al riguardo da xxxxx ma, dall'altro, nessuna ulteriore specificazione - o prova dell'avvenuto concreto pagamento - è stata fornita dall'appellante.

Non è, quindi, dato sapere se tale pagamento (relativo alle spese legali liquidate con la pronuncia di primo grado) sia stato effettuato nelle more del giudizio (successivamente alla presentazione della domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà) e in che misura.

A fronte di tale ambigua posizione assunta dalle parti, il Tribunale di trova di fronte ad una duplice soluzione: condannare xxx alla restituzione degli importi liquidati a titolo di spese in primo grado (con la conseguenza che, ove tali somme non fossero state materialmente versate, l'appellante disporrebbe ingiustamente di un titolo); rigettare tale domanda (con la conseguenza che, ove tali importi fossero stati versati, l'appellante sarebbe pregiudicato nel proprio diritto alla ripetizione di tali importi).

L'unica soluzione ragionevole è quella di condannare xxxxxxxx alla restituzione a xxxxx delle somme eventualmente corrisposte in forza della pronuncia di primo grado.

L'esito del giudizio e l'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di xxxxxo n,27/2012, così provvede:

1. Dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti del Fallimento della xxxxxxxx
2. xxxx ed altri. a corrispondere a xxxxx. la somma di Euro 614,35, oltre agli interessi legali dal 6.4.2011 al saldo;
3. Condanna xxxxx a restituire a xxxx le somme eventualmente corrisposte in forza della pronuncia di primo grado;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Trento, il 28 settembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---